



22 ANNI DI FORMAZIONE DI PRESTIGIO

NON CONFONDIAMO LA FORMAZIONE
CON L'INFORMAZIONE

con il patrocinio di



INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2017-2018

Gli incontri si terranno presso il Convento San Domenico, piazza San Domenico, 13 - Bologna

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

(registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 14.30)

Sala Traslazione – Convento San Domenico

5 dicembre 2017

LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE

- i tributi erariali e locali correlati alla titolarità degli immobili
- gli immobili strumentali per natura e destinazione - i cd. "imbullonati"
- gli immobili nel reddito di impresa - la sfera privata dell'imprenditore individuale
- il leasing immobiliare e il lease back
- il diritto di superficie
- le categorie catastali e i moltiplicatori
- gli immobili all'estero
- l'IMU e la TASI - le ricadute per le imposte sui redditi
- le locazioni turistiche e le strutture ricettive- redditi passivi e da attività (occasionale o di impresa)
- la cd. "tassa AIRBNB"

Relatore: **dott. Raffaele Rizzardi**, *dottore commercialista, Delegato al Comitato Tecnico della Confédération Fiscale Européenne*



L'incontro è valido ai fini della formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Piazza De' Calderini 2/2, 40124 Bologna - Tel. 051/220392 - Fax. 051/238204

info@fondazionedottcomm-bo.it

www.fondazionedottcomm-bo.it

La “tassa airbnb” e la classificazione dei redditi

di Raffaele Rizzardi (*)

La formulazione della disciplina sulle locazioni brevi ha posto in evidenza i problemi relativi all'inquadramento delle tipologie di reddito; in particolare, il compito di individuare il **confine** tra **reddito fondiario** ed **esercizio di impresa** è stato attribuito ad un **regolamento** da adottare su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze (tuttora da emanare), avuto anche riguardo al **numero** delle **unità immobiliari locate** e alla **durata** delle **locazioni** in un anno solare. L'attribuzione del potere regolamentare è circoscritta ai soli fini delle locazioni brevi, ma, considerando anche la varietà delle disposizioni previste nei singoli ordinamenti regionali, l'occasione potrebbe essere colta per un chiarimento normativo in merito alle attività ricettive minori, con particolare riferimento ai **bed & breakfast**.

La necessità di porre rimedio alla diffusa illegalità nel settore delle locazioni turistiche ha portato il Governo ad emanare il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (1).

Le condotte irregolari in questo ambito si articolano due piani, il primo relativo alla pubblica sicurezza, in quanto l'attività ricettiva non disciplinata si sottrae alle prescrizioni in tema di identificazione degli ospiti, argomento particolarmente sensibile nel momento attuale del terrorismo sempre più diffuso e fondato anche su iniziative di singoli o di pochi soggetti.

Il secondo tema di contrasto riguarda evidentemente l'aspetto fiscale, la cui dimensione cresce in modo esponenziale, grazie allo sviluppo del turismo nel nostro Paese ed all'effetto moltiplicativo dei portali che mettono in contatto la domanda e l'offerta dei servizi ricettivi.

La distinzione tra i redditi “passivi” e quelli derivanti da un'attività

La formulazione della norma in esame ha posto in evidenza i problemi relativi all'inquadramento delle tipologie di reddito. Prima di analizzare gli effetti della disposizione, riteniamo opportuno sistematizzare una distinzione fondamentale nei sistemi tributari evoluti, quella

tra redditi “passivi” e redditi derivanti da un'attività.

Nel nostro Testo Unico delle imposte sui redditi il termine “reddito passivo” non ricorre, ma l'evidenza di questa categoria si riscontra nell'art. 167, relativo alle imprese estere controllate (c.d. disciplina CFC), e precisamente al comma 8-bis, lett. b), che determina l'attribuzione di questo regime alle società estere che conseguono oltre la metà dei proventi dalla “detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (mediante cioè il conseguimento di *royalties*)”, se l'insediamento all'estero rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Questa disposizione è anche richiamata, agli effetti della *branch exemption*, dall'art. 168-ter, comma 3.

Negli ordinamenti tributari che valorizzano la distinzione tra le due categorie di redditi esiste la regola di non compensazione tra i redditi passivi (positivi) e le perdite delle attività economiche esercitate dal contribuente.

(*) *Dottore commercialista - Componente del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne*

(1) Convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Immobili

Questa conseguenza esiste anche in Italia per i redditi passivi obbligatoriamente assoggettati alla tassazione a titolo di imposta, per i quali il tributo si paga comunque, dato che la relativa base imponibile non concorre al reddito e non può quindi essere compensata con eventuali perdite di impresa o lavoro autonomo, e comunque non può beneficiare di abbattimenti conseguenti a deduzioni dal reddito o detrazioni di imposta.

Le istruzioni dell'*Internal Revenue Service* (IRS) degli Stati Uniti qualificano

come "passivo" il reddito di natura commerciale o economica, derivante dalle attività nelle quali il contribuente non partecipa "materialmente" nel corso dell'anno. Con l'ulteriore precisazione che si considerano comunque redditi passivi quelli da locazione, anche se il contribuente partecipa "materialmente", a meno che non sia un professionista del *real estate*.

Sono analoghe le qualificazioni dei redditi passivi da parte di questi organismi internazionali:

- OCSE (dal glossario): redditi per i quali il beneficiario non partecipa all'attività economica che genera il reddito, come avviene per dividendi, interessi, redditi da locazione, *royalties*;
- OCSE (dalle regole per lo scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali): redditi da locazioni e *royalties*, diversi da quelli che derivano dalla condotta attiva di un'impresa, gestita almeno in parte dai dipendenti del contribuente;
- IMF (fondo monetario internazionale): redditi per i quali il contribuente non svolge un'attività significativa per conseguire il reddito.

SOLUZIONI OPERATIVE

Non compensazione tra redditi passivi e perdite delle attività economiche

Negli ordinamenti tributari che valorizzano la distinzione tra redditi "passivi" e redditi derivanti da un'attività, esiste la regola di non compensazione tra i redditi passivi (positivi) e le perdite delle attività economiche esercitate dal contribuente. Questa conseguenza esiste anche in Italia per i **redditi passivi** obbligatoriamente assoggettati alla **tassazione** a titolo di imposta, per i quali il tributo si paga comunque, dato che la relativa **base imponibile non** concorre al **reddito** e **non** può quindi essere **compensata** con eventuali **perdite di impresa o lavoro autonomo**, e comunque non può beneficiare di abbattimenti conseguenti a deduzioni dal reddito o detrazioni di imposta.

Tornando al nostro Decreto legge, possiamo giungere ad una prima conclusione: il provvedimento ha mantenuto nei redditi passivi quello conseguente alle "locazioni brevi", anche se la prestazione del locatore comprende la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Tornando alle classificazioni internazionali, il nostro legislatore ha evidentemente ritenuto non significativa questa ulteriore prestazione, concedendo l'alternativa tra la dichiarazione del reddito fondiario e il pagamento

delle imposte con la cedolare secca del 21%.

Il regime fiscale delle locazioni brevi

Il comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 individua le caratteristiche del reddito cui si riferisce il regime, definito delle "locazioni brevi". Queste le caratteristiche, per i contratti stipulati dal 1° giugno 2017:

- tipologia contrattuale: locazione (art. 1571 del Codice civile);
- natura dell'immobile: abitativo (accatastato nella categoria, tranne A10; sono comprese le pertinenze, come il posto auto, il box, la cantina o la soffitta; locazione anche relativa a singole stanze);
- durata del contratto: non superiore a 30 giorni (nel caso di più contratti tra le stesse parti che portino a superare i 30 giorni nell'anno occorre procedere alla registrazione del contratto);
- servizi accessori: fornitura di biancheria e pulizia dei locali (2);

(2) La circolare n. 24/E/2017 ammette anche la fornitura di utenze, *wi-fi*, aria condizionata.

In tal senso la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 881 del 13 luglio 2015 precisa che l'assenza di servizi non preclude queste prestazioni:

- fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda, di gas ed eventualmente della climatizzazione;
- manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione degli arredi e delle dotazioni;
- pulizia dell'alloggio e, se richiesta, la fornitura di bianche-

- tipologia del locatore: persona fisica, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa (3);
- fondamento giuridico per il locatore: possessore (proprietario o usufruttuario) oppure sublocatario o comodatario;
- natura del reddito: fondiario (4).

Era peraltro già pacifica la possibile opzione per la cedolare secca nel caso di contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni: le istruzioni al quadro RB del Mod. UNICO 2017 precisano infatti che, in assenza dell'obbligo di registrazione per i contratti di questa durata, l'opzione per la cedolare secca si esprime direttamente in sede di dichiarazione annuale.

L'Amministrazione finanziaria ha illustrato queste innovazioni con la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017, che si occupa prevalentemente degli adempimenti a carico dei soggetti che intermediano queste prestazioni.

Il par. 4 della circolare individua l'aspetto di innovazione solo per i casi, numericamente meno frequenti, dei contratti di sublocazione e dei contratti stipulati dal comodatario per la concessione a terzi del godimento dell'immobile abitativo (5).

SOLUZIONI OPERATIVE

Fornitura di biancheria e pulizia dei locali
Il D.L. n. 50/2017 ha mantenuto nei redditi passivi quello conseguente alle locazioni brevi, anche se la prestazione del locatore comprende la **fornitura di biancheria** e la **pulizia dei locali**. Il legislatore ha ritenuto non significativa questa ulteriore prestazione, concedendo l'alternativa tra la dichiarazione del reddito fondiario e il pagamento delle imposte con la cedolare secca del 21%.

Fermo restando che anche i proventi derivanti da queste tipologie di concessione dell'immobile sono assoggettabili alla cedolare secca opzionale del 21%, la circolare precisa che il titolare dell'immobile resta tenuto alla dichiarazione del reddito fondiario, che per il comodante è quello catastale. Mentre il reddito del comodatario

che rinuncia alla definitività della cedolare secca ha natura di reddito "diverso", ex art. 67 del T.U.I.R. (6).

Al riguardo la circolare revoca precedenti risoluzioni del 2008 (n. 381/E e n. 394/E), in cui veniva attribuito al comodante un reddito effettivo che tenga conto dei corrispettivi del contratto di locazione (breve) stipulato dal comodatario.

Le locazioni turistiche nelle leggi regionali

Riteniamo opportuno analizzare le classificazioni delle attività turistico-ricettive che si trovano in alcune leggi regionali, considerando che la normativa in questione è di stretta competenza di questi organi territoriali, secondo i principi della Legge quadro per il turismo, cioè la Legge 17 maggio 1983, n. 217.

ria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite.

Tornando alla circolare n. 24/E sono invece considerati incompatibili i servizi di fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti. Anche nel caso di occasionalità questi servizi portano alla classificazione della struttura come *bed & breakfast*.

(3) Il § 1 della circolare n. 24/E/2017 ritiene che l'applicazione della cedolare secca debba essere subordinata all'assenza della qualifica imprenditoriale non solo nel concedente dell'alloggio ma anche nella controparte con cui viene stipulato il servizio. Al riguardo viene esemplificato il caso della locazione ad uso foresteria dei dipendenti.

(4) In quanto la norma di riferimento posta a fondamento di questa tassazione dal D.L. n. 50 è l'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che al comma 1 qualifica la cedolare secca come "alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche".

(5) Quest'ultima ipotesi evoca il disposto dell'art. 1804,

comma 2, del Codice civile, in base al quale il comodatario non può concedere ad un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:

- redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto;
- stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.

Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell'agevolazione IMU/TASI introdotta dalla Legge di stabilità 2016 (riduzione dell'imposta al 50%). Al riguardo è dubbio che questi immobili possano rientrare nel regime delle locazioni brevi, in quanto la Legge IMU - art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, pone la condizione che l'immobile sia concesso in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) solo se lo utilizzano come abitazione principale.

(6) Per assimilazione al disposto del comma 1, lett. h), che si riferisce ai redditi da sublocazione.

Immobili

Esaminiamo le disposizioni sulle locazioni turistiche nelle leggi regionali di tre Regioni significative per il turismo (7), che, in base ai dati ISTAT relativi al 2016, totalizzano il 38% del-

le presenze turistiche di non residenti, quelle cioè maggiormente interessate al fenomeno delle “locazioni brevi”.

Tabella n. 1 - Normativa sulle locazioni turistiche

Lombardia	Veneto	Emilia-Romagna
La Legge regionale (art. 38, comma 8) si limita a richiamare le regole della Legge nazionale sulle locazioni (n. 431/1998), per disporre che anche questi locatori sono tenuti al rispetto delle normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, e in particolare alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.	Fermo il richiamo alla Legge nazionale sulle locazioni, la legge regionale è stata integrata con un art. 27-bis che ha per oggetto gli alloggi non aperti al pubblico, dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, senza prestazione di servizi e prevede per questi immobili soltanto gli obblighi indicati nella norma, cioè quelli di comunicare alla Città metropolitana di Venezia o alla Provincia competente per territorio nel quale l'alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale: a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto; b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza. Le FAQ del 16 settembre 2016 precisano al punto 23 che esiste anche l'obbligo di segnalazione degli arrivi all'autorità di pubblica sicurezza ex art. 109 del TULPS.	La Legge regionale (art. 12) prevede la categoria degli “appartamenti ammobiliati per uso turistico” relativa ai proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa. Gli obblighi attengono alle comunicazioni al Comune, nonché alla Regione per i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT. Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza.

L'esercizio di impresa

Tornando alla tipologia dei redditi che possono derivare dall'utilizzo di un immobile per finalità turistiche, la relativa classificazione può articolarsi su tre distinte categorie relative a:

- redditi fondiari;
- redditi diversi;
- redditi di impresa.

La classificazione nei redditi fondiari è riservata alle sole “locazioni brevi”, in quanto qualsiasi altra categoria ricettiva disciplinata dalle leggi regionali può appartenere soltanto alle altre categorie.

A questo proposito alcune leggi prendono esplicita posizione sulla soggettività rilevante ai fini fiscali:

- l'art. 29, comma 3, della Legge lombarda dispone che l'esercizio dell'attività di *bed & breakfast*, secondo quanto previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel

registro delle imprese e di apertura di partita IVA;

- l'art. 12 della Legge dell'Emilia-Romagna individua un massimo di tre “case o appartamenti” ai fini della mera locazione senza servizi, ipotizzando però l'esclusione da questo regime nel caso in cui si configuri esercizio di impresa, anche nei limiti del suddetto numero di alloggi.

La Regione Veneto ha inoltre preso due specifiche determinazioni:

- per i *bed & breakfast*, con la deliberazione della Giunta regionale n. 498 del 19 aprile 2016: il carattere imprenditoriale viene identificato unicamente in funzione della localizzazione nei 20 comuni indicati nella deliberazione, con il criterio della maggior rilevanza del flusso turistico. La possibilità di esercizio non imprenditoriale è riservata agli immobili nei restanti comuni della Regione;

(7) Lombardia - Legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27.
Veneto - Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

Emilia-Romagna - Legge regionale 28 luglio 2004, n. 16.

- per le locazioni turistiche che rileva la risposta n. 24) alle *Frequently Asked Questions* (8): D. Quali sono gli obblighi fiscali del locatore turistico? R. Per ottenere le informazioni fiscali è opportuno rivolgersi all'Agenzia delle entrate o ad un professionista esperto di diritto tributario.

Tra le limitate prese di posizione dell'Amministrazione finanziaria in questo ambito ricordiamo:

- R.M. n. 180/E del 14 dicembre 1998 - fermi restando i requisiti previsti dalla legge regionale (nel-

la specie quella del Lazio) per i *bed & breakfast*, individua l'esercizio di impresa nel caso in cui l'attività, anche se periodica, sia svolta in modo sistematico con carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi, che è indice della professionalità dell'esercizio. Si tratta evidentemente di una risposta generica che lascia adito a numerose possibili interpretazioni;

- R.M. n. 155/E del 13 ottobre 2000 - conferma i criteri di quella precedente.

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Contratti stipulati dal comodatario

La circolare n. 24/E/2017 individua l'aspetto di **innovazione** della disciplina sulle locazioni brevi solo per i casi, numericamente meno frequenti, dei contratti di **sublocazione** e dei contratti stipulati dal **comodatario** per la concessione a terzi del godimento dell'immobile abitativo. Fermo restando che anche i proventi derivanti da queste tipologie di concessione dell'immobile sono assoggettabili alla cedolare secca opzionale del 21%, la circolare precisa che il **titolare** dell'immobile resta tenuto alla dichiarazione del **reddito fondiario**, che per il **comodante** è quello **catastale**. Mentre il reddito del **comodatario** che **rinuncia** alla definitività della cedolare secca ha natura di reddito **"diverso"**.

Per effetto del comma 3-bis dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, il compito di individuare il confine tra reddito fondiario ed esercizio di impresa nelle "locazioni brevi" viene attribuito ad un possibile regolamento da adottare su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze (9), che dovrà definire i criteri in base ai quali l'attività delle "locazioni brevi" si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'art. 2082 del Codice civile (esercizio professionale di un'attività economica organiz-

zata) e con la disciplina sui redditi di impresa del T.U.I.R., avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locatate e alla durata delle locazioni in un anno solare.

L'attribuzione del potere regolamentare è espressamente circoscritta ai soli fini delle locazioni brevi, ma - considerando anche la varietà delle disposizioni previste nei singoli ordinamenti regionali - l'occasione potrebbe essere colta per un chiarimento normativo in merito alle attività ricettive minori, con particolare riferimento ai *bed & breakfast*.

(8) Aggiornate al 16 settembre 2016.

(9) Il Decreto legge prevede un termine di 90 giorni dall'en-

trata in vigore della legge di conversione (24 giugno 2017), ormai scaduto.

DATI DEL PARTECIPANTE:

COGNOME NOME

Iscritto all'Ordine di

Via n. Cap Città Prov.

Tel. Fax Mail

QUOTE D'ISCRIZIONE

- | | | | |
|---|---|---|---|
| Quota INTERA | | Quota BENEMERITO I e II CICLO | <input type="checkbox"/> 600,00 € + iva |
| <input type="checkbox"/> Incontro singolo del | <input type="checkbox"/> 70,00 € + iva | Quota UNDER 35 | |
| <input type="checkbox"/> I ciclo di incontri | <input type="checkbox"/> 650,00 € + iva | <input type="checkbox"/> Incontro singolo del | <input type="checkbox"/> 25,00 € + iva |
| <input type="checkbox"/> I e II ciclo di incontri | <input type="checkbox"/> 1.050,00 € + iva | <input type="checkbox"/> Abbonamento I e II ciclo di incontri | <input type="checkbox"/> 280,00 € + iva |
| Quota RIDOTTA | | ABBONAMENTO 5 INCONTRI A SCELTA | |
| <input type="checkbox"/> Incontro singolo del | <input type="checkbox"/> 50,00 € + iva | | <input type="checkbox"/> 300,00 € + iva |
| <input type="checkbox"/> I ciclo di incontri | <input type="checkbox"/> 450,00 € + iva | | |
| <input type="checkbox"/> I e II ciclo di incontri | <input type="checkbox"/> 800,00 € + iva | | |

Ho diritto alla quota **RIDOTTA** in quanto sono:

- iscritto da un periodo inferiore i 5 anni all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, iscritto al registro Praticanti dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (allegare documento attestante);
- correntista Banca popolare dell'Emilia Romagna (allegare documento attestante).

N.B. TUTTI POSSONO DIVENTARE BENEMERITI DELLA FONDAZIONE (VEDI STATUTO). Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare la segreteria.

L'iscrizione è **VALIDA** con la presentazione, presso la sede della Fondazione, della presente scheda debitamente compilata, e accompagnata dal pagamento della quota d'iscrizione e dagli eventuali documenti richiesti. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti, **ENTRO DUE GIORNI DALLA DATA DEL CONVEGNO.**

Il pagamento della quota d'iscrizione può avvenire secondo le seguenti modalità:

- **CONTANTI** (presso la sede della Segreteria);
- **ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE** (presso la sede della Segreteria);
- **BANCOMAT o CARTA DI CREDITO** (presso la sede della Segreteria);
- **BONIFICO BANCARIO** (la copia del B.B. dovrà essere assolutamente allegata al resto della documentazione richiesta, via fax al n. 051/238204) a favore di: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna presso Banca popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna, IBAN IT86J0538702400000000726592.
- **CON CARTA DI CREDITO A DISTANZA** (vedi modulo allegato).

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Via n. Cap Città Prov.

Telefono Fax E-mail

Partita Iva Codice Fiscale

DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarli su iniziative di analogo contenuto. I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e necessità; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, la Fondazione non potrà dare seguito alla iscrizione agli incontri di aggiornamento ed alle attività connesse. Ella può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi di trattamento in violazione a norme di legge. Può altresì opporsi al loro trattamento e chiedere le informazioni di cui al 1° comma e di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 2° comma dell'art. 7 citato, rivolgendosi alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Piazza De' Calderini n. 2/2, 40124 - Bologna, tel. 051.220392 - 051.233968.

Data ___/___/___ Firma per consenso

MODULO PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO A DISTANZA CON CARTA DI CREDITO

La/il sottoscritta/o titolare della carta di credito appartenente al circuito:

Visa Mastercard N. scadenza.....

autorizza la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ad addebitare l'importo pari a: €

come versamento della quota d'iscrizione per:

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- fotocopia carta di credito;
- fotocopia documento d'identità valido.

luogo e data firma

Segreteria organizzativa

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Piazza De' Calderini 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392 - 233968 Fax 051/238204 - info@fondazione dottcomm-bo.it - www.fondazione dottcomm-bo.it